

Circolare n. 3/25 del 18 giugno 2025

Deducibilità spese di trasferta

chiarimenti e conferme

Le regole per i rimborsi delle trasferte sono le seguenti:

- trasferte fuori dall'Italia sono sempre esenti anche se pagate in contanti.
- trasferte all'interno del territorio nazionale debbono essere tracciabili diversamente diventano un emolumento imponibile per il percettore il quale si vedrà operare sia la ritenuta fiscale che contributiva..

Il decreto fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12.06.2025, corregge con effetto retroattivo, ossia con validità dal 1.01.2025, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 al regime delle trasferte dei lavoratori dipendenti.

Per effetto della L. 207/2024, il c. 5 dell'art. 51 Tuir prevede l'**esenzione fiscale e contributiva** dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente in trasferta solo se sostenute con **pagamenti tracciabili**: in sintesi, dal 1.01.2025 i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, servizio di noleggio con conducente, ecc.), in occasione di trasferte, non formano reddito per il lavoratore dipendente se i pagamenti delle stesse sono eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabile (carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari o App di pagamento via smartphone che, tramite l'inserimento di codice Iban e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro - interpello n. 230/E/2020).

Non sembrano ricadere in tale regime i **rimborsi del parcheggio**, poiché il Fisco ha sempre ritenuto che tali somme non rientrassero nella categoria delle spese di viaggio.

Considerando le difficoltà operative dell'utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, si è limitata tale condizione di esenzione alle spese sostenute in Italia. Tale semplificazione riguarda anche la deducibilità di tali spese ai fini del reddito d'impresa (modificato l'art. 95 Tuir).

La retroattività dal 1.01.2025 consentirà ai datori di lavoro **di operare conguagli fiscali e contributivi** per eventualmente considerare in esenzione i rimborsi di spese effettuate per trasferte all'estero senza pagamento tracciabile nei primi 6 mesi dell'anno.

Inoltre, è stata riscritta la disposizione delle **note spese dei lavoratori autonomi**, alla luce delle ultime stratificazioni normative. Abrogata la disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2025, il decreto interviene sulla gestione fiscale delle note spese degli autonomi: il nuovo c. 2-bis dell'art. 54 Tuir stabilisce che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato italiano, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili secondo le modalità già indicate per i dipendenti. Le stesse spese saranno deducibili, se con pagamento tracciabile, anche in caso di mancato rimborso da parte del committente. La tracciabilità risulta determinante anche ai fini della

deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi.

Infine, la deducibilità delle spese, sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi tracciabili. Anche tali disposizioni avranno una decorrenza retroattiva al 1.01.2025.